



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m., concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO l’art.44, comma 1, lettera a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201;

VISTO, in particolare, l’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo 163/2006, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m., concernente “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 21 agosto 2010, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo- comparto aziende alberghiere -, riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010;

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 20 febbraio 2010 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 maggio 2010 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET,

FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e UGL Terziario;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di marzo e settembre 2011;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

DECRETA
ART.1

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto aziende alberghiere -, riferito ai mesi di marzo e settembre 2011, è determinato a livello nazionale nelle unite tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81).

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it .

Roma, 30 DIC. 2011

Elsa FORNERO

